

Accordo Quadro di Collaborazione

TRA

Il Centro di Ricerca Universitario “Osservatorio su Enti religiosi, patrimonio ecclesiastico e organizzazioni non profit” - di seguito per brevità **l'OSSERVATORIO** -, istituito presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Alessio Simmaco, n. 68, rappresentato dal Direttore Prof. Antonio Fuccillo, nato a Piano di Sorrento (NA) il 30 ottobre 1965.

E

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, - di seguito per brevità il **DIPARTIMENTO** - con sede legale in Sassari, Viale Mancini, n. 5, C.F. 00196350904, rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, il Professore Michele M. Comenale Pinto, nato a Potenza, il 10 novembre 1960;

PREMESSO

- che l'OSSERVATORIO, tra le finalità statutarie, promuove lo sviluppo della ricerca di base e applicata, favorisce la diffusione dei risultati nel mondo scientifico, della produzione e dei servizi, nonché incoraggia la collaborazione tra strutture scientifiche di Ateneo, tra queste e altre Università, enti di ricerca e mondo imprenditoriale in materia di enti religiosi, patrimonio ecclesiastico e organizzazioni non profit.
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'OSSERVATORIO che il DIPARTIMENTO possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

PREMESSO, inoltre, che

- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti scientifici e attività di ricerca, didattica, formazione in materia di enti religiosi, patrimonio ecclesiastico e organizzazioni non profit.
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- la sottoscrizione dell'Accordo vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza;
- i soggetti sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e a tutte le altre norme di semplificazione ed accelerazione procedimentale;

CONSIDERATO CHE:

- per il raggiungimento delle finalità delle azioni sopra individuate saranno poste in essere una serie di attività e collaborazioni, quali: eventi quali congressi, conferenze, educational tour, tavole rotonde, convegni e simposi, seminari, mostre, workshops e conventions, gruppi di ricerca, scambi di esperienze, pubblicazioni congiunte e di comune interesse, ecc.;

DICHIARANDO

detta premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Nel quadro delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali e tenuto conto delle considerazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti concordano di operare congiuntamente nel campo della ricerca scientifica di base e applicata in

materia di enti religiosi, patrimonio ecclesiastico e organizzazioni non profit, implementando le azioni che si riterranno a tal fine opportune e necessarie, convengono e stipulano il seguente Accordo.

Le attività saranno definite anche mediante l'elaborazione di progetti redatti in ottemperanza ai regolamenti pertinenti dell'OSSERVATORIO e del DIPARTIMENTO, e la stipula di specifiche appendici che richi amino il presente accordo.

Resta inteso che per ciascuna iniziativa individuata, le Parti valuteranno di volta in volta le modalità di collaborazione più opportune, sulla base delle competenze, delle caratteristiche del lavoro e delle specifiche esigenze. Ciascuna Parte potrà mettere a disposizione dell'altra, impianti e/o strumentazione utile al perseguimento degli scopi oggetto del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto, finalità ed ambito di intervento)

L'OSSERVATORIO e il DIPARTIMENTO, con il presente Accordo - e per tutta la durata prevista - si impegnano e intendono disciplinare le reciproche collaborazioni in attività di ricerca, sviluppo, innovazione, didattica, in tutte le discipline di comune interesse, e precisamente in materia di enti religiosi, patrimonio ecclesiastico e organizzazioni non profit.

Nel caso di ideazione di progetti di ricerca e sviluppo, l'OSSERVATORIO e il DIPARTIMENTO si impegnano congiuntamente per ottenere finanziamenti in ambito locale, nazionale ed europeo.

Le Parti dichiarano la propria disponibilità a promuovere di ricerca e di studio in materia di enti religiosi, patrimonio ecclesiastico e organizzazioni non profit e precisamente:

- raccogliere e analizzare la normativa civile e confessionale e la giurisprudenza in materia, verificare le attività delle organizzazioni religiose nel mercato dei beni e dei servizi e individuare le *best practices* nella gestione e amministrazione dei beni appartenenti agli enti religiosi.
 - fornire attività di assistenza e di consulenza agli operatori del settore, al fine di reperire risorse per le suddette attività di ricerca e diffusione di detti studi e ricerche presso la comunità scientifica e presso il pubblico;
 - svolgere attività formazione, educazione e didattica negli ambiti sopracitati attraverso stage e tirocini sulle tematiche indicate nei punti precedenti;
 - svolgere lezioni, esercitazioni e attività di laboratorio da parte di docenti delle Università e di proprio personale qualificato, fatta salva la prerogativa esclusiva delle Università circa l'affidamento contrattuale degli insegnamenti sulle tematiche indicate nei punti precedenti;
 - organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e workshop;
- da realizzarsi per la durata del presente accordo, compatibilmente con i rispettivi regolamenti interni.

Coerentemente con gli obiettivi indicati in premessa, le attività di cui al comma 1, si riportano qui di seguito:

- messa in opera di azioni sinergiche nelle attività di cui sopra, attraverso l'organizzazione amministrativa, logistica ed economica di eventi quali: congressi, conferenze, tavole rotonde, educational tour, convegni e simposi, seminari, workshops e conventions, gruppi di ricerca, scambi di esperienze, pubblicazioni congiunte e di comune interesse, ecc.;
- progettazione e realizzazione di iniziative specifiche ed interventi, comunque contenuti nella cornice delle azioni di cui al punto 1).

Art. 3

(Modalità di attuazione)

La collaborazione tra le Parti si svilupperà attraverso la stipula di appositi Accordi Attuativi tra l'OSSERVATORIO e il Dipartimento, nel rispetto del presente Accordo Quadro Istituzionale e della normativa vigente.

Gli Accordi Attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, le fonti di finanziamento delle iniziative che si intendono implementare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa e gestionale e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 4

(Governance del presente Accordo)

I referenti per la gestione del presente Accordo Quadro sono qui di seguito indicati

- per l'OSSERVATORIO, il Prof. Antonio Fuccillo;
- per il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari** la Prof.ssa Ludovica Decimo.

La sostituzione dei responsabili potrà avvenire per iniziativa di entrambe le Parti tramite comunicazione scritta.

Art. 5

(Finanziamento delle attività)

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi che si intendono realizzare, inerenti agli ambiti di cui alle premesse, sono individuate nei Fondi di Investimento nazionali e/o comunitari.

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti.

Art. 6

(Durata, integrazioni e modifiche)

Il presente Accordo ha una durata di 3 (tre) anni ed entra in vigore alla data della sottoscrizione dello stesso; può essere integrato o modificato, su proposta delle parti, anche sulla base delle valutazioni emerse nel Tavolo Tecnico di cui all'Art. 4.

L'accordo di rinnova tacitamene alla scadenza del triennio, salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 7 del presente Accordo Quadro.

Art. 7

(Recesso)

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, oppure di scioglierlo consensualmente.

Il recesso, esercitato mediante comunicazione scritta da notificare via P.E.C., ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso alla data del recesso, salvo diversi accordi.

Art. 8

(Controversie)

Per qualunque controversia relativa all'applicazione del presente Accordo, non risolvibile in bonariamente, è competente in via esclusiva il Foro di

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente Accordo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione di dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

(Clausola di sottoscrizione)

Il presente Accordo, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 241/1990, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 11

(Registrazione)

Il presente Atto, composto da n. 4 pagine e da n.12 Articoli, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle Parti.

Art. 12

(Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rimanda alle norme nazionali ed europee in materia.